



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 54
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 68/A e 69/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI, Presidente della società ASD S.S. LAZIO C5 e della società ASD S.S. LAZIO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Daniele CHILELLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 48, comma 3 delle N.O.I.F., fatto schierare la formazione juniores anziché la formazione titolare o quella ritenuta migliore, quale forma di protesta dopo una decisione del Giudice Sportivo, in occasione della gara A.S.D. Luparense C5- ASD S.S. LAZIO C5 del 29.3.2015, valida per il Campionato Nazionale Serie A di Calcio A5;
- società ASD S.S. LAZIO C5 per responsabilità diretta,
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Daniele CHILELLI nell'interesse proprio e della società ASD S.S. LAZIO C5 in qualità di Legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI e di euro 1.000,00 di ammenda nei confronti società ASD S.S. LAZIO C5.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri, Luigi CASTALDO, Emanuele CATANIA, Alfonso CAMORANI, Marco IOVINE e Andrea MUSACCO, tutti tesserati della A.S.G. NOCERINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

- Luigi CASTALDO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 98.825,00 di cui euro 39.925,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 51.650,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 7.250,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Emanuele CATANIA per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 35.250,00 di cui euro 27.850,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. ed euro 5.900,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Alfonso CAMORANI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 35.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Marco IOVINE per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 21.189,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Andrea MUSACCO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 15.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Luigi CASTALDO, Emanuele CATANIA, Alfonso CAMORANI, Marco IOVINE e Andrea MUSACCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di squalifica ed euro 24.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi CASTALDO, di 20 giorni di squalifica ed euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Emanuele CATANIA, di 20 giorni di squalifica ed euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alfonso CAMORANI, di 1 giornata di squalifica ed euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Marco IOVINE e di 2 giornate di squalifica ed euro 2.667,00 di ammenda nei confronti del Sig. Andrea MUSACCO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio